



cds 000117113500

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. del Lazio n. 270 del 14 dicembre 2018, con il quale sono stati ripartiti i ricorsi fra le Sezioni esterne di questo T.A.R. – sede di Roma a decorrere dal 1° gennaio 2018;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante *“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficienza della giustizia amministrativa”*) così come successivamente modificata nella seduta del CPGA del 12 settembre 2014, ed in particolare l’art. 2 *“ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati”*;

Vista la Legge 27 aprile 1982, n. 186;

D E C R E T A

Art. 1

I ricorsi assegnati alla Sezione Seconda nell’anno 2019 sono così ripartiti tra le Sezioni interne:

SEZIONE SECONDA

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
2. Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.A);
3. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento dell’Amministrazione Generale;
4. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS);
5. Provincia di Roma, Città Metropolitane, loro consorzi e associazioni, enti vigilati o dipendenti;
6. Roma Capitale, (ivi compresi i ricorsi riguardanti le autorizzazioni riguardanti le autorizzazioni rilasciate da Roma Servizi per la Mobilità) ad esclusione dei ricorsi in materia urbanistica, edilizia, elettorale, commercio, occupazione di suolo pubblico, alloggi di edilizia residenziale pubblica e distributori di carburante.

B. Ricorsi proposti avverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze concernenti il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89).

SEZIONE SECONDA BIS

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Banca d'Italia;
2. Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);
3. Comuni, Circoscrizioni, Consorzi dei Comuni e loro associazioni nonché enti vigilati e dipendenti (ad esclusione di Roma Capitale e dei ricorsi riguardanti le controversie in materia di commercio, occupazione di suolo pubblico e distributori carburanti);
4. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
5. Garante del contribuente;
6. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

B. Ricorsi in materia elettorale. Referendum.

C. Ricorsi in materia di edilizia, compresi i ricorsi avverso provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, nonché quelli avverso i provvedimenti adottati nella materia da organi regionali o da altri enti subordinati in via sostitutiva dei poteri dell'autorità comunale, limitatamente ai ricorsi riguardanti Roma Capitale.

D. Ricorsi in materia di urbanistica, limitatamente ai ricorsi riguardanti Roma Capitale.

SEZIONE SECONDA TER

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Agenzia Demanio, Agenzia Entrate;
2. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
3. Aziende municipalizzate, Società ed Enti assimilati vigilati o dipendenti da Roma Capitale;
4. Guardia di Finanza;

5. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
 6. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 7. Regioni, limitatamente alla materia relativa alle "quote latte".
- B. Ricorsi avverso gli atti, adottati dalle Amministrazioni competenti, in materia di commercio, di occupazioni di suolo pubblico e di distributori di carburante.
- C. Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

SEZIONE SECONDA QUATER

- A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
1. Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
 2. Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali ;
 3. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
 4. Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
 5. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;
 6. Province – esclusa quella di Roma - consorzi, associazioni, enti vigilati o dipendenti, consorzi, associazioni, enti vigilati o dipendenti.
- B. Ricorsi in materia di edilizia, compresi i ricorsi avverso provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, nonché quelli avverso i provvedimenti adottati nella materia da organi regionali o da altri enti sottordinati in via sostitutiva dei poteri dell'autorità comunale, con esclusione dei ricorsi riguardanti Roma Capitale.
- C. Ricorsi in materia di urbanistica, con esclusione dei ricorsi riguardanti Roma Capitale.
- D. Ricorsi in materia di impianti delle telecomunicazioni.
- E. Ricorsi proposti avverso il Ministero della Giustizia concernenti il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89).

Art. 2

Ai criteri di cui ai precedenti articoli può derogarsi in caso di ricorsi connessi.

Art. 3

Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

I ricorsi avverso i provvedimenti degli enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle Amministrazioni sono assegnati alla sezione interna competente alla trattazione dei ricorsi proposti avverso l'Amministrazione di riferimento.

I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla Sezione interna che ha pronunciato la sentenza per la quale è chiesta l'ottemperanza.

Roma, 17 dicembre 2018



IL PRESIDENTE